

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COL COMUNE DI LEGNANO ED ALTRI COMUNI SOCI E/O AFFIDANTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ALLA SOCIETA' AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL PER L'ADESIONE AD UN'UNICA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

- seduta pubblica straordinaria di prima convocazione -

L'anno duemilaundici addi dieci del mese di gennaio alle ore 11,00, presso Palazzo Taverna in Arconate.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, sotto la presidenza del sig. Sen. Mario Mantovani – Sindaco - si é riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

n° progressivo	Cognome e nome		presente	assente
1	MANTOVANI	MARIO	si	
2	MANTOVANI	VITTORIO MARIA ISAIA	si	
3	DONI	ANDREA		si (g)
4	CERIOTTI	SILVANA	si	
5	ZINI	DANIELE	si	
6	PAROTTI	ELISA CLEOFE	si	
7	NAGGI	PIERMARIO		si (g)
8	ROLFI	VALENTINA	si	
9	PEDRETTI	OMAR	si	
10	CALLONI	MARIA GABRIELLA	si	
11	PINOTTI	MARCO	si	
12	TUNICI	ANTONIA	si	
13	ROLFI	GIUSEPPE	si	
14	DI PASQUALE	LORENZA ADELAIDE	si	
15	BATTAGLIA	ANNA	si	
16	OSSOLA	ANGELO		si (g)
17	DI PAOLO	MARIO	si	
Totale			14	3
Assessori esterni				
1	AIROLDI	GIUSEPPE	si	
2	MONOLO	LUCA	si	
3	PAROTTI	GIUSEPPE	si	
4	ROLFI	MAURIZIO	si	
5	SILVESTRI	FRANCESCO	si	

Assiste il Segretario Comunale, sig. Francesco Mazzarella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco Sen. Mario Mantovani prosegue la seduta seguendo la trattazione dell'ordine del giorno del 4/01/2011 prot. n°85 con il punto n°2.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE COL COMUNE DI LEGNANO ED ALTRI COMUNI SOCI E/O AFFIDANTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS ALLA SOCIETA' AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l. PER L'ADESIONE AD UN'UNICA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS.

Il Sindaco: di seguito al precedente provvedimento approvato in questa seduta occorre ora procedere all'approvazione della convenzione tra il Comune di Legnano – capofila – ed il Comune di Arconate per la gestione congiunta della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del servizio gas.

Prende atto della comunicazione del voto favorevole espresso dal Presidente della Commissione consiliare amministrazione generale e Servizi alla persona riunitasi l'8/1/2011 e constatato che non vi sono ulteriori interventi pone in votazione l'approvazione dell'oggetto per alzata di mano:

assenti n° 3 (Doni A., Naggi P., Ossola A.)
presenti n°14
favorevoli n°14

Proclama è approvato.

Il Sindaco pone successivamente in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità per l'urgenza dei tempi precedenti:

assenti n° 3 (Doni A., Naggi P., Ossola A.)
presenti n°14
favorevoli n°14

Proclama è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con convenzione rep. n.358 del 3/5/1990 e successive integrazioni e modificazioni questo Comune ha affidato il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio alla Società AMGA Legnano SpA, che a mezzo di conferimento di rami d'azienda ha trasferito l'affidamento alla Società AEMME Linea Distribuzione, con sede in Abbiategrasso, Viale Cattaneo 45, attualmente concessionaria di detto servizio pubblico;
- che l'affidamento della concessione di cui sopra è regolato da quanto disposto dall'art.15 del D. Lgs. n.164/2000, come modificato dall'art.1, comma 69, della l. n. 239/2004, con riferimento all'applicazione del regime transitorio;
- che l'art. 23, comma 1, del D.L. n. 273 del 30.12.2005, convertito con modificazioni in legge n. 51 del 23.02.2006, sancisce che " *il termine del periodo transitorio è prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art.15* ", stabilendo così una data certa e non discrezionale per la cessazione delle concessioni;
- che tale data del 31.12.2009 era prorogabile al massimo al 31.12.2010, qualora il Comune avesse riconosciuto un ulteriore anno di proroga per comprovate ragioni di interesse pubblico;
- che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio parere n.AS507 del 24/12/2008, ha indicato e consigliato cautelativamente di prendere tale data (del 31.12.2009 o del 31.12.2010) come riferimento in relazione al fatto che il quadro normativo di riferimento risulta di non agevole lettura e che mancano consolidati orientamenti giurisprudenziali e applicativi cui fare riferimento;
- che, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva CE n. 98/30 (successivamente abrogata dalla Direttiva CE n. 2003/55) recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e più in generale dall'orientamento della Comunità Europea in materia di liberalizzazione del mercato interno

del gas e di apertura alla concorrenza del settore della distribuzione gas, gli Enti Locali, al termine degli affidamenti soggetti a regime transitorio, sono obbligati a dare attuazione alla riforma di settore, procedendo a nuovi affidamenti solo ed esclusivamente mediante la procedura di gara ad evidenza pubblica (artt.14 e 15 D.Lgs. n.164/2000);

- che l'art. 46 bis della l. 222/2007 e ss.mm.ii. ha previsto che *“I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.”*;
- che lo stesso art. 46 bis ha previsto, altresì, che gli ambiti territoriali minimi sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata, e che le gare aventi per oggetto il servizio di distribuzione del gas debbano essere bandite per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale;
- che alla luce della normativa richiamata, in attesa della pubblicazione ed entrata in vigore dei richiamati decreti ministeriali di determinazione degli ambiti territoriali minimi, gli Enti locali hanno la facoltà di procedere singolarmente, o in aggregazione volontaria con altri Enti locali, alla messa a gara del servizio;
- che sulla base di quanto sopra esposto in data odierna questo Comune, con propria deliberazione resa immediatamente eseguibile, ha dato avvio al procedimento finalizzato alla chiusura del rapporto concessorio in vigore ed all'avvio della procedura di gara ristretta ai sensi dell'art. 55, c. 2 del d. lgs. n. 163/2006 per il nuovo affidamento del servizio;

Considerato:

- che a tutt'oggi non sono stati adottati provvedimenti normativi che modifichino il termine ultimo di scadenza del periodo transitorio;
- che - nell'attuale imminenza della pubblicazione dei richiamati decreti ministeriale che determineranno l'obbligo per i Comuni di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione gas per ambiti territoriali minimi – questo Comune ha ponderato gli interessi della comunità locale e ritenuto preferibile procedere con urgenza alla messa a gara del servizio di distribuzione gas in aggregazione volontaria con i Comuni Legnano, nonché gli eventuali ulteriori Enti Locali soci e/o affidanti il servizio di distribuzione del gas ad AEMME Linea Distribuzione che intenderanno aderire ;
- che da prevalente giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, nelle more della definizione delle procedure relative agli ambiti territoriali minimi non è possibile accogliere la tesi della *prorogatio sine die* degli affidamenti diretti in essere (T.A.R. Brescia n. 410, del 23/5/2008, n. 566, del 27/5/2008, n. 322, del 20/2/2009, e Consiglio di Stato - Ordinanza cautelare n. 5213 del 2008), pertanto risulta legittima la valutazione di cui al precedente alinea;
- che, invero, il perseguimento degli obiettivi di liberalizzazione del mercato interno del gas e di apertura del mercato concorrenziale mediante la cessazione dei rapporti in essere e l'affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, appare già di per sé motivazione sufficiente e coerente con gli indirizzi del legislatore per l'avvio del procedimento di cui trattasi, senza invero, la necessità di esplicitare ulteriori ed eventuali aspetti di convenienza dell'Ente locale;
- che, come specificato in premessa, questo Comune in data odierna ha avviato il procedimento per la messa a gara, con procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 c. 2 del d. lgs. n. 163/2006, del servizio di distribuzione, avendo all'uopo cessato il rapporto con il concessionario ai sensi degli art. 7 e 8 della l. n. 241/90;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento di cui al precedente alinea possa essere perseguito attraverso un'intesa su base volontaria tra i Comuni di Legnano, questo Comune, nonché gli eventuali ulteriori Enti Locali soci e/o affidanti il servizio di distribuzione del gas ad AEMME Linea Distribuzione che intenderanno aderire, che – per numero di abitanti e vicinanza territoriale – possano costituire un ambito di espletamento del servizio sufficientemente cospicuo per numero di punti di distribuzione e sufficientemente coeso per conformazione geografica, per ottenere razionalizzazione dei costi da parte del gestore e, conseguentemente, condizioni di maggiore convenienza ed utilità per la parte pubblica;

Preso atto che, in seguito ad una serie di incontri, gli amministratori comunali dei Comuni potenzialmente interessati hanno a tal fine manifestato analoga valutazione ed identica disponibilità ad effettuare un'unica procedura per l'affidamento del servizio in questione;

Visto lo schema di Convenzione per l'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio distribuzione gas da parte dei Comuni di cui sopra, in atti alla presente deliberazione;

Ritenuto che si sono in tal modo create le condizioni per dar luogo, di comune accordo, ad un solo procedimento di gara, in relazione ad un bacino di utenti considerato di dimensione adeguata per le finalità sopra esposte;

Ritenuto opportuno, per le finalità esposte, delegare l'effettuazione del procedimento al Comune di Legnano, il quale, in esecuzione della Convenzione citata, agirà quale comune capofila, a stretto contatto con la Commissione appositamente istituita di cui alla Convenzione stessa, curando in nome e per conto anche degli altri Comuni convenzionati, nonché in stretto coordinamento con questi ultimi per il tramite della medesima Commissione, tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della procedura ristretta di gara ponendo in essere tutti gli atti amministrativi ad esso propri e quelli connessi, anche avvalendosi di opportuni supporti professionali, i cui oneri graveranno sul futuro concessionario;

Visto il D. Lgs. N.164/2000;

Vista la L. n.51/2006;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presenta atto;
2. di approvare lo schema di Convenzione con il Comune di Legnano, nonché gli altri Enti Locali soci e/o affidanti il servizio di distribuzione del gas ad AEMME Linea Distribuzione che intendono aderirvi per l'espletamento di un'unica procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nell'ambito territoriale volontario costituito dai medesimi Comuni, conferendo ampio mandato al Sindaco/Responsabile del Servizio/Dirigente per la stipula della medesima;
3. di approvare l'accordo con il Comune di Legnano che agirà quale Comune capofila, in stretto contatto con la Commissione, affinché ponga in essere tutte le attività propedeutiche alla messa a gara del servizio della distribuzione del gas naturale, con procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 co. 2 del d. lgs. n. 163/2006, conferendo ad esso i poteri necessari;
4. di delegare il Comune di Legnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed opportune per la preparazione e lo svolgimento del procedimento di gara ristretta, ai sensi dell'art. 55 co. 2 del d. lgs. n. 163/2006, preordinato alla nuova concessione del servizio di distribuzione del gas nel proprio territorio;
5. di dare atto che il Comune delegato si avvarrà, per la finalità concordata, dell'attività dei propri Uffici, nonché di ogni supporto esterno utile al fine, fermo restando che tutti gli oneri derivanti dall'attività in

questione, ivi compresi quelli di professionisti esterni, saranno posti a carico del gestore aggiudicatario della gara;

6. di dare altresì atto che il Comune delegato designerà, secondo norma, il Responsabile del procedimento selettivo, il quale svolgerà i propri compiti anche nell'interesse di questo Comune, agendo in stretto contatto con la Commissione appositamente istituita secondo quanto previsto dalla Convenzione;
7. di dare, infine, atto che questo Comune, con proprio atto formale, indicherà al Comune di Legnano gli specifici contenuti, relativi al proprio territorio, da inserire negli atti di gara, nonché il nominativo del Referente di questo Comune per il procedimento in parola;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL, stante l'urgenza di dare avvio al procedimento per le motivazioni sopra espresse.

Il Presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art.58 del Regolamento del Consiglio Comunale

IL SINDACO
f.to Sen. Mario Mantovani

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Vittorio Maria Isaia Mantovani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Mazzarella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____, per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi.

li, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Giovanni Airoidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art.134, comma 3°, del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267)

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art.127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°267

li, _____

Il Segretario Comunale
Francesco Mazzarella